

RETE TELEMATICA DEL DIPARTIMENTO DI FISICA "ETTORE PANCINI"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura Aperta per la fornitura e posa in opera della Rete Telematica Locale del Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini", che comprende il cablaggio e rispettivi apparati attivi.

CUP: E66F22000370001

CIG: 9780521541

CPV: 32410000-0

INDICE
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
Art. 2 - Disciplina dell'appalto
Art. 3 - Termine di esecuzione della fornitura
Art. 4 - Penali
Art. 5 - Verifica di Conformità
Art. 6 - Garanzia sulle attrezzature
Art. 7 - Garanzia definitiva
Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Art. 9 - Fatturazione e Pagamenti
Art. 10 - Revisione dei Prezzi
Art. 11 - Sicurezza e copertura assicurativa
Art. 12 - Risoluzione
Art. 13 - Recesso
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 16 - Elezione di domicilio
Art. 17 - Foro competente
Art. 18 - Spese contrattuali
Allegato 06: Elaborato Tecnico

ART. 1**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera della rete telematica del Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" nella sede di Monte Sant'Angelo, intervento che comprende sia la stesura del cablaggio strutturato nella sua totalità, sia tutti gli apparati attivi. La rete telematica dovrà garantire un punto rete triplo in ogni postazione, capace di operare alla massima velocità permessa dagli apparati attivi cui le prese saranno connesse, e comunque almeno di 1Gb/s. Il progetto prevede sia la componente passiva, sia la componente attiva, così come tutti gli armadi, di vario tipo, che dovranno tutti essere dotati di UPS (con porta di rete per management SNMP) per gli apparati attivi in essi contenuti. Nell'edificio sono presenti numerosi laboratori didattici e scientifici; per questi locali, il numero di prese triple deve essere incrementato per consentire la connessione degli apparati scientifici e di misura, come oscilloscopi, generatori di segnale ed altri apparecchi, tutti dotati di porta RJ45, ed ingenerale ogni postazione di questo tipo dovrà essere dotata di almeno due prese triple. Le nuove attrezzature sono da intendere come fornitura in opera, tutto incluso, con la formula "chiavi in mano".

Per tutti i dettagli, le caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura si rimanda all'allegato del Capitolato chiamato "**Elaborato Tecnico**".

Il presente appalto è finanziato nell'ambito "ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche" di cui all'Avviso 1274 del 16.12.2021, lettera c) (CUP: E66F22000370001).

	Descrizione fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
	<i>Fornitura e posa in opera della rete telematica locale dipartimentale, comprensiva di cablaggio e rispettivi apparati attivi.</i>	32410000-0	P	€ 1.506.000,00
	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso			€ 10.000,00
Importo totale a base di gara				€ 1.516.000,00

La fornitura dovrà essere installata a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato, eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile del Procedimento. Sono compresi nella fornitura: il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

La messa in opera della rete telematica dovrà essere eseguita presso il Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini", Complesso Universitario di Monte S. Angelo - Edificio 6, Via Cintia 80126 Napoli. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di aumentare o di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che la società affidataria possa opporre eccezioni di sorta. L'appalto è a corpo.

ART. 2

DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dalle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera di Amministrazione numero 82 del 29/06/2022;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART. 3

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura, l'installazione e posa in opera, verifica di conformità dell'intera infrastruttura oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguita entro e non oltre cinque mesi naturali consecutivi dalla stipula del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., come modificato dall'art. 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

ART. 4

PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART. 5

VERIFICHE DI CONFORMITA'

La verifica di conformità della strumentazione oggetto della fornitura sarà effettuata alla luce delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» ed è tesa all'accertamento della perfetta funzionalità dell'attrezzatura oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal precedente art. 1 del presente Capitolato e dal relativo allegato.

ART. 6

GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

Tutta la strumentazione inclusa nell'oggetto della fornitura dovrà essere garantita per almeno 36 mesi dalla data della verifica di conformità, salvo il maggior tempo offerto dal concorrente.

Fino alla verifica di conformità, l'Università non è autorizzata all'uso dello strumento. L'eventuale training verrà eseguito dopo la verifica di conformità della strumentazione.

La Società fornitrice di tutte le apparecchiature della rete telematica è, al riguardo, è obbligata, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica della strumentazione oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire, e senza alcun costo per l'Amministrazione.

ART. 7

GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 93 del predetto decreto, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso. Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 4 anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

ART. 8

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del presente appalto è il Dott. Domenico Del Prete, al quale competono tutti i compiti previsti dal vigente quadro normativo nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Alla luce dell'importo contrattuale, conformemente a quanto previsto al paragrafo 10.2 lett. a) delle citate Linee Guida n. 3, le attività di coordinamento, direzione e di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell'appaltatore saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità a quanto prescritto nel Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Il nominativo ed i recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto saranno riportati in contratto.

ART. 9

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo collaudo. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Procedimento; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Procedimento;
- b) Ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti
- c) Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accredito.

ART. 10

REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di fornitura bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti

clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con l. 25/2022, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I prezzi contrattuali possono essere revisionati alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate. La revisione dei prezzi è riconosciuta per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto. La richiesta di revisione del prezzo, presentata dall'appaltatore all'Amministrazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell'istanza di revisione. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il Responsabile del Procedimento, supportato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l'accoglimento dell'istanza di revisione. Tale istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, l'Amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 11

SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il fornitore è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a prendere visione dell'elaborato preliminare *"Indicazioni e disposizioni per la stesura del Duvri, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – ex art.26, comma 3, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i."* ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione mediante una proposta d'integrazione, da presentarsi prima della stesura del DUVRI definitivo e della stipula del contratto.

Il fornitore, prima della stipula del contratto, deve provvedere all'attivazione di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi che rechi un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per danni a persone e massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per danni a cose, nonché l'indicazione che non vi sono limiti al numero di sinistri.

In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, l'appaltatore può dimostrare l'esistenza di una

polizza Responsabilità Civile, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, che espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura espletata per conto dell'Amministrazione, che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali non sono inferiori ad € 1.500.000,00 per danni a persone e ad € 1.000.000,00 per danni a cose. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la predetta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno subito.

La polizza dovrà esplicitamente contenere le seguenti condizioni:

- "in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione dell'efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901 comma 2 del Codice civile, è subordinata alla comunicazione da parte dell'assicuratore all'Amministrazione Universitaria, dell'inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione;
- si dà e si prende atto che, senza preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Universitaria, in nessun caso, potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto".

ART. 12

RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 4 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia

e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016;

- i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura;

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura al collaudo.

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 13

RECESSO

Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 14

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del dlgs 50/2016 e s.m.i., al quale si rinvia. L'offerente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 15

DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16

ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 17

FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART. 18

SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Domenico Del Prete